

N. 3494/12 R.G. notizie di reato
N. 919/14 R.G. Trib

Sentenza N. 617/2015
Del 29.4.2015 _____
Data del deposito 29.4.2015
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Eséc. _____
N. Part. Cred. Inscr. a SIC _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Fidelio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 29.4.2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 442, 530 c.p.p. e 131 bis c.p. nei confronti di:

_____ nata a _____ il _____ con domicilio eletto presso il difensore di fiducia avv. Matilde Panicali del Foro di Novara, con studio in Borgomanero, via Zoppis n. 31;
LIBERA-ASSENTE

IMPUTATA

Del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 c. 1 n. 2 seconda ipotesi e 62 n. 4 c.p. perché, al fine di trarne profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una confezione di carne, tre flaconi di deodorante, tre confezioni di alimenti per gatti, due confezioni di alici, una di latte detergente e una di pesce, del valore complessivo di 26,97 euro, sottraendo la merce dagli scaffali all'interno del negozio "FAMILA", non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, in particolare per l'intervento del personale preposto alla vigilanza; con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento consistito nell'occultare i beni sottratti all'interno della propria borsa, oltrepassando le casse. In Oleggio (NO) il 14 giugno 2012. Con la recidiva reiterata ex art. 99, c. 4 c.p.

Identificata la persona offesa in:

_____, legale rappresentante di "Maxi Di. S.r.l.", corrente in Belfiore (VR), viale del Lavoro n. 20.

Conclusioni delle parti:

Pm: assolversi l'imputata per particolare tenuità del fatto;

Difesa imputata: in principalità non doversi procedere per mancata presentazione della querela; in subordine emettersi sentenza di non doversi procedere per essere l'imputata

non punibile per particolare tenuità del fatto; in ulteriore subordine escludere l'aggravante contestata e riconoscersi le circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici ove concedibili

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto di citazione diretta del 3.9.2013, il Pubblico Ministero ha rinviato a giudizio [REDACTED], contestandole il reato di tentato furto aggravato, meglio descritto in epigrafe.

Alla prima udienza del 18.7.2014, dichiarata l'assenza dell'imputata, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il difensore, munito di procura speciale, ha richiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato ed il giudice ha ammesso il rito speciale. All'ultima udienza del 29.4.2015 le parti hanno discusso, concludendo come sopra indicato, con il giudice che ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza.

2. Alla luce delle risultanze processuali il reato risulta integrato e perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi.

Nella denuncia-querela sporta da [REDACTED], in qualità di responsabile del punto vendita "Famila" di Oleggio, emerge che l'addetto del reparto macelleria del supermercato segnalò un comportamento sospetto di una cliente, a cui aveva consegnato una confezione di carne; nello specifico ciò che destò l'attenzione del dipendente fu l'atteggiamento della cliente che, dopo aver ricevuto la carne, non la ripose nel carrello.

La signora, il cui comportamento fu costantemente monitorato, si diresse poi verso le casse senza pagare la carne, con la conseguenza che l'addetto alla vigilanza le chiese di aprire la borsa rinvenendo al suo interno la citata confezione di carne oltre ad altri beni (generi alimentari, alimenti per animali e cosmetici meglio indicati in imputazione), che vennero immediatamente restituiti. Una volta scoperta, l'imputata provvide a pagare il valore della merce pari a complessivi 26,97 euro.

La donna fu quindi identificata nell'odierna imputata dal personale dei Carabinieri di Oleggio nel frattempo sopraggiunto.

Sulla base di tali elementi risulta integrato il reato di tentato furto descritto in imputazione, con la precisazione che deve essere esclusa la contestata aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.

Nel caso di specie è emerso che l'imputata ha occultato all'interno della propria borsa i beni oggetto di sottrazione, di tal che va richiamato il recente insegnamento della Suprema Corte secondo cui il mero occultamento sulla persona del reo non configura, di per sé, un accorgimento insidioso ed improntato a particolare astuzia e scaltrezza (cfr. al riguardo Cass. Pen. SS. UU. N. 40354/2013 con la quale si è sancito il principio per cui il mero occultamento sulla persona o su una borsa della merce esposta in un esercizio di vendita non configura l'aggravante del mezzo fraudolento, essendo necessario l'utilizzo di uno speciale espediente insidioso - quale ad esempio l'utilizzo di una borsa schermata, di una panciera o di una particolare cintura - come tale idoneo a sorprendere la contraria volontà del detentore e a manifestare una maggiore offensività del fatto ed una accentuata capacità criminale dell'autore del furto).

Il venir meno dell'aggravante comporta la procedibilità a querela del reato.

In sede di questioni preliminari e di discussione, la difesa ha posto in dubbio l'esistenza della condizione di procedibilità, muovendo dalla mancanza di una procura speciale da parte del titolare dell'esercizio commerciale.

In proposito va ricordato come, il più recente e condivisibile indirizzo della Suprema Corte ha affermato il principio per cui il responsabile del punto di vendita è titolare del diritto di proposizione della querela, dal momento che il reato di furto presuppone una qualsiasi relazione qualificata con la cosa che si configura anche in assenza di un titolo giuridico, con la conseguenza che la persona offesa va individuata in colui che ha, di fatto, il possesso della cosa (cfr. sul punto Cass. Pen. SS.UU. n. 40354/2013 che ha chiarito come anche il responsabile del supermercato è legittimato a proporre la querela).

Peraltro nel caso di specie il responsabile del punto vendita è stato espressamente delegato dal legale rappresentante della società proprietaria del supermercato a sporgere la querela, avendo in tal modo fornito l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza.

Cionondimeno, è ravvisabile nella specie la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p..

In proposito va preliminarmente evidenziato che la nuova norma introduce una causa di non punibilità di carattere generale, trattandosi di istituto di diritto sostanziale che trova applicazione anche rispetto ai fatti realizzati prima della sua introduzione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 c.p.

Va inoltre precisato che nel caso in esame deve essere esclusa la recidiva reiterata contestata dal Pm, atteso che l'imputata registra due precedenti risalenti agli inizi degli anni '90 per omesso versamento di ritenute previdenziali (commessi rispettivamente nel 1991 e 1993), per i quali è stata condannata con decreto penale a pene pecuniarie lievi (375.000,00 lire di multa).

La risalenza nel tempo dei precedenti (commessi oltre 20 anni prima del reato oggetto del presente procedimento), la minima gravità astratta e concreta degli stessi (si tratta di due episodi di omesso versamento di ritenute previdenziali puniti con la sola pena pecuniaria) oltre alla diversità di tali reati rispetto al fatto per cui oggi si procede porta ad escludere che l'episodio criminoso alla base dell'odierno giudizio sia espressione di una accentuata pericolosità e colpevolezza dell'imputata (cfr sul punto Corte Costituzionale n. 192/2007).

Sulla base di tali elementi paiono sussistere tutti presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Il reato (tentato furto semplice) è punito nel massimo con una pena inferiore a 5 anni di reclusione, rientrando nel novero della fattispecie per cui è consentita l'applicazione dell'istituto.

Sotto il profilo oggettivo, l'esiguo valore e la natura della *res* sottratta (si tratta, sulla base di quanto narrato in querela, di generi alimentari e cosmetici del valore complessivo di euro 27) permette di affermare che l'offesa complessivamente arrecata alla p.o. sia di particolare tenuità, avuto riguardo anche alle modalità complessive del fatto che appare sintomatico di una scarsa offensività, essendo stato realizzato con modalità rudimentali e non insidiose.

Sotto il profilo soggettivo, il comportamento dell'imputata appare non abituale ed episodico, alla luce dell'assenza di precedenti specifici, anche di minima gravità, non ricorrendo peraltro nel caso di specie alcuna condizione ostativa tra quelle indicate nell'art. 131 bis c. 3 c.p.

Per tali ragioni va pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

P. Q. M.

Visto gli artt. 442, 530 c.p.p. e 131 bis c.p.,

Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1 n. 2 seconda ipotesi e la recidiva reiterata, assolve [redacted] dal reato ascritto, per essere l'imputata non punibile per particolari tenuità del fatto.

Novara, 29 aprile 2015

Il Giudice
(Luca Fidelio)



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in udienza
oggi 29/04/2015

CANCELLIERE
Gronzo CALABRESE

